

ONU

*Progetto di dichiarazione sul diritto  
e la responsabilità degli individui, dei gruppi  
e degli organi della società di promuovere  
e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali  
universalmente riconosciuti\**

*Testo adottato in prima lettura<sup>1</sup>*

PREAMBOLO

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

*Sottolineando* che tutti i membri della comunità internazionale devono adempiere pienamente, in modo congiunto così come individualmente, il loro solenne obbligo di promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza alcuna distinzione, in particolare senza operare discriminazioni sulla base della razza, del colore della pelle, del sesso, della lingua, della religione, dell'opinione politica o di altro genere, dell'origine etnica o sociale, di fortuna, di nascita o di qualunque altra situazione, e che è inoltre indispensabile realizzare un livello di cooperazione internazionale in grado di far rispettare questi obblighi, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite,

*Ricordando* che l'osservanza delle finalità e dei principi della Carta delle Nazioni Unite costituisce la via per promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali [universalmente riconosciuti] per tutti e in tutti i paesi del mondo,

*Ribadendo* l'importanza della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei Patti relativi ai diritti umani, nonché degli altri strumenti in materia di diritti umani adottati in seno agli organismi del sistema delle Nazioni Unite, come momenti essenziali dello sforzo della comunità internazionale volto a promuovere l'universale rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

*Ribadendo inoltre* l'importanza del ruolo ricoperto dagli strumenti adottati a livello regionale in materia regionale negli sforzi per il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali condotti in ambito regionale,

*Riconoscendo* il ruolo importante giocato dalla cooperazione internazionale e l'estrema utilità dell'opera portata avanti dagli individui, dai gruppi e dalle associazioni nel contribuire all'eliminazione effettiva di tutte le forme di violazione massiccia, flagrante o sistematica dei diritti umani e delle libertà fondamentali commesse contro popoli e persone, come quelle prodotte dall'apartheid, da tutte le forme di discriminazione razziale, dal colonialismo, dal dominio o dall'occupazione straniera, dall'aggressione o dalle minacce alla sovranità, all'unità o all'integrità nazionale, così come dal rifiuto di riconoscere il diritto dei popoli all'autodeterminazione e il diritto di ogni popolo ad esercitare la sua piena ed intera sovranità sulle sue ricchezze e risorse naturali,

*Riconoscendo* che esiste un rapporto tra la pace e la sicurezza internazionale e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nella consapevolezza che la mancanza di pace e di sicurezza internazionale non giustifica il mancato rispetto di tali diritti,

\* Testo tradotto dal francese a cura di Paolo De Stefani.

<sup>1</sup> Doc. E/CN.4/1994/81, allegato I.

*Affermando ancora una volta* che tutti i diritti umani e tutte le libertà fondamentali sono indivisibili e interdipendenti, senza pregiudizio per la loro attuazione individuale,

*Sottolineando* che spetta in primo luogo ad ogni Stato la responsabilità e l'obbligo di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali [universalmente riconosciuti],

*Riconoscendo* che gli individui, i gruppi e le associazioni hanno il diritto e la responsabilità di promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e di farli conoscere a livello nazionale e internazionale,

Dichiara:

## CAPITOLO I

### Articolo 1

Ognuno ha il diritto, sia operando individualmente sia in associazione con altri, di promuovere la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali [universalmente riconosciuti] a livello nazionale e internazionale e di lottare per questo obiettivo. Ogni Stato adotterà le misure legislative, amministrative e di altro tipo necessarie per fare in modo che i diritti e le libertà previste dalla presente dichiarazione siano effettivamente garantite.

### Articolo 2

Ogni stato ha in via prioritaria la responsabilità e il dovere di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali [universalmente riconosciuti], adottando, in particolare, le misure legislative, amministrative e di altro tipo che sono necessarie all'instaurazione delle condizioni sociali e politiche, nonché le opportune garanzie giuridiche che consentano che tutti, individualmente o in associazione con altri, possano godere in pratica di questi diritti e libertà.

### Articolo 3

Ognuno deve rifiutarsi di partecipare alla violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, opponendosi sia con le azioni sia astenendosi dall'agire nei casi in cui le circostanze lo esigano e nessuno può essere punito o inquisito per essersi rifiutato di violare tali diritti e libertà.

## CAPITOLO II

### Articolo 1

Ognuno ha il diritto di conoscere ed essere informato circa i propri o altrui diritti umani e libertà fondamentali e di farli conoscere ad altri.

### Articolo 2

Ognuno ha il diritto, individualmente o con altri:

a) di ricercare, ottenere, ricevere e detenere informazioni sui diritti e le libertà in questione, godendo in particolare del pieno accesso alle informazioni concernenti il modo in cui questi diritti e libertà sono realizzate nei sistemi legislativi, giudiziari o amministrativi nazionali;

b) di pubblicare, comunicare a terzi o diffondere liberamente idee, informazioni e conoscenze in materia di diritti umani e libertà fondamentali [universalmente riconosciuti].

### Articolo 3

Ognuno ha il diritto, individualmente o in associazione con altri, di studiare, discutere e valutare se i diritti e libertà di cui tratta la presente dichiarazione sono rispettati, sia di fatto che di diritto, [sia nel proprio paese sia altrove e di richiamare l'attenzione del pubblico su tale situazione].

<sup>1</sup> Il gruppo di lavoro ha deciso nella sua 5ª seduta (20 gennaio 1994) di eliminare la divisione in capitoli. In questo progetto essa è conservata per motivi di maggior chiarezza e perché lo stesso ordine degli articoli non è ancora definitivo.

#### Articolo 4

Ognuno ha il diritto di concepire nuovi principi e nuove idee nel campo dei diritti umani, di dibatterne e di promuoverne l'universale riconoscimento.

#### Articolo 5

1. Lo Stato ha la responsabilità di assumere le misure appropriate sul piano legislativo, giudiziario, amministrativo, ecc. allo scopo di far prendere coscienza nel modo più ampio tutte le persone poste sotto la sua giurisdizione dei loro diritti civili, politici, economici, sociali e culturali.

2. Tali misure devono comprendere:

a) la pubblicazione e la estesa messa a disposizione dei testi delle leggi e dei regolamenti nazionali così come degli strumenti internazionali fondamentali in vigore relativi ai diritti umani;

b) il pieno accesso, su basi di uguaglianza, ai documenti internazionali nella materia dei diritti umani, ivi compresi i rapporti periodici presentati dallo Stato agli organi istituiti dagli strumenti internazionali sui diritti umani di cui lo Stato è parte, nonché ai rapporti ufficiali di tali organi;

3. lo Stato ha la responsabilità di prendere misure al fine di promuovere e agevolare l'insegnamento dei diritti umani e delle libertà fondamentali a tutti i livelli di istruzione, nonché di incoraggiare tutti coloro che si occupano della formazione di avvocati, responsabili dell'applicazione delle leggi, personale delle forze armate e funzionari dell'amministrazione dello Stato, di includere appropriati elementi di istituzioni dei diritti umani nei loro programmi di formazione.

### CAPITOLO III

#### Articolo 1

Al fine di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali [universalmente riconosciute], ognuno ha il diritto, tanto individualmente che in associazione con altri, su scala nazionale e internazionale, di:

a) riunirsi e raccogliersi con altri pacificamente;

b) formare organizzazioni, associazioni o, eventualmente, gruppi nongovernativi, di associarsi ad essi e di parteciparvi;

c) comunicare con organizzazioni nongovernative o intergovernative.

#### Articolo 2

Ognuno ha il diritto, sia individualmente sia in associazione con altri, di accedere effettivamente, in base a criteri non discriminatori, alla partecipazione al governo del proprio paese e alla direzione degli affari pubblici. Questo diritto comporta in particolare il diritto, da esercitare sia individualmente sia in associazione con altri, di sottoporre a organi e istituzioni dello Stato, nonché agli organismi che si occupano della amministrazione pubblica, critiche e proposte riguardanti il miglioramento del loro funzionamento e segnalare tutti gli aspetti della loro attività che rischiano di ostacolare o impedire la promozione, la protezione e la realizzazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

#### Articolo 3

Ognuno ha il diritto, individualmente o in associazione con altri di partecipare ad iniziative pacifiche di lotta contro le violazioni dei [suoi] diritti umani e libertà fondamentali. A questo riguardo, gli individui e i gruppi hanno il diritto di essere protetti dalla legislazione nazionale qualora, con mezzi pacifici, essi reagiscano ad attività o atti perpetrate dallo Stato, da altri gruppi o da individui intese a distruggere i [loro] diritti umani e libertà fondamentali ovvero qualora si oppongano a tali attività o atti.

#### Articolo 4

1. Ognuno ha [dovrebbe avere] il diritto, individualmente o in associazione con altri, di sollecitare, ricevere e utilizzare contributi volontari, di tipo finanziario o diverso, al fine di promuovere e proteggere con mezzi pacifici i diritti umani e le libertà fondamentali [universalmente riconosciuti].

2. A questo riguardo, tutti i contributi, compresi quelli provenienti da fonti straniere, e le modalità di utilizzo saranno regolate, secondo criteri non discriminatori, dalla legislazione nazionale di cui al capitolo V.

## CAPITOLO IV

### Articolo 1

Nell'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compreso il diritto di promuovere e proteggere i diritti umani previsti nella presente Dichiarazione, ognuno ha il diritto di disporre di un ricorso effettivo e di godere di protezione in caso di violazione di tali diritti.

### Articolo 2

A tal fine, ognuno ha diritto, in particolare, di:

a) richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su ogni violazione dei diritti umani e di presentare reclamo contro la politica e l'azione di funzionari o organi dello Stato attraverso petizioni o altri mezzi davanti alla competente autorità giudiziaria, amministrativa o legislativa dello Stato o ad ogni altra autorità competente nell'ambito dell'ordinamento statale, così come presso ogni organo internazionale fornito di competenza;

b) presentare ricorso e di farlo esaminare in tempi rapidi in pubblica udienza chiedendo la decisione di un'autorità indipendente, imparziale, competente, di tipo giurisdizionale o no;

c) ottenere una decisione e un giudizio equo, in cui sia prevista una riparazione, che può consistere eventualmente in un risarcimento danni, nonché l'esecuzione senza immotivato ritardo della decisione e del giudizio;

d) assistere alle udienze o alle dovute fasi procedurali o, se del caso, al processo giudiziario, per verificarne l'equità e la conformità con le norme nazionali e internazionali;

e) offrire e prestare assistenza, compresa quella di giuristi qualificati, per la difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali [universalmente riconosciuti];

f) rivolgersi senza restrizioni agli organi internazionali competenti, in via generale o speciale, a ricevere ed esaminare comunicazioni relative ai diritti umani in conformità con le procedure e gli strumenti internazionali in vigore, e di comunicare liberamente con tali organi.

### Articolo 3

A tal fine, ogni Stato in particolare deve:

a) assumere tutte le misure necessarie per assicurare che le autorità competenti proteggano ogni persona, sia come singolo che come membro di un'associazione, contro ogni forma di violenza, minaccia, rappresaglia, discriminazione *de facto* o *de iure*, pressione o ogni altro atto arbitrario nell'ambito dell'esercizio legittimo dei diritti di cui tratta la presente Dichiarazione;

b) incoraggiare e sostenere, quando si presenterà il caso, lo sviluppo di altre istituzioni, si tratti del difensore civico, di una commissione per i diritti umani o di qualunque altro tipo di istituzione nazionale per la promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in ogni territorio posto sotto la sua competenza;

c) svolgere e fare in modo che sia svolta un'inchiesta o un'istruttoria rapida e imparziale nel caso in cui sia ragionevolmente presumibile che in una parte del territorio posto sotto la sua giurisdizione si è verificata una violazione dei diritti umani e delle fondamentali libertà.

### Articolo 4

Tutti, individualmente o in gruppo senza distinzione, hanno il diritto di esercitare la loro occupazione o professione in conformità con la legge. Chiunque, a causa della sua professione o occupazione, corra il rischio di portare offesa alla dignità umana, ai diritti umani e alle libertà fondamentali di altri, deve rispettare tali diritti e libertà e conformarsi alle norme di condotta e di etica professionale fissate a livello nazionale o internazionale.

## CAPITOLO V

### Articolo 1

Nessuna disposizione della presente dichiarazione può essere interpretata nel senso di portare pregiudizio e contrastare le finalità e i principi della Carta delle Nazioni Unite né come restrizione o deroga alle disposizioni della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dei Patti internazionali sui diritti umani e degli altri strumenti internazionali in questa materia

## Articolo 2

Le disposizioni del diritto interno conformi alla Carta delle nazioni Unite e agli altri obblighi e impegni internazionali applicabili allo Stato nel campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituiscono il quadro giuridico che presiede alla attuazione e all'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché a tutte le attività previste nella presente Dichiarazione che riguardano la promozione, la protezione e la realizzazione effettiva di tali diritti e libertà.

## Articolo 3

Nell'esercizio dei diritti e libertà previste nella presente Dichiarazione, ognuno, operando individualmente o in associazione con altri, è unicamente sottoposto alle limitazioni stabilite dalle legge per il fine esclusivo di assicurare il riconoscimento e il rispetto degli altrui diritti e libertà e allo scopo di soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica e in conformità con i pertinenti obblighi e impegni internazionali.

## Articolo 4

Nessuna disposizione della presente Dichiarazione può essere interpretata come implicante per un individuo, un gruppo o un organo della società, o per uno Stato, il diritto di dedicarsi ad un'attività o compiere un atto rivolto alla distruzione dei diritti e delle libertà a cui si riferisce la presente Dichiarazione, ovvero a limitare tali diritti e libertà oltre i limiti previsti da questa Dichiarazione.

## Articolo 5

1. Ognuno ha dei doveri verso la comunità e nell'ambito della comunità, nella quale solo è possibile il libero e pieno svolgimento della sua personalità.
2. Ognuno, individualmente e in associazione con altri, deve rispettare i diritti, le libertà, l'identità e la dignità di tutti gli altri, e rispettare altresì la cultura della comunità nel suo insieme e le culture presenti all'interno di essa che siano compatibili con i diritti umani e le libertà fondamentali.
3. Gli individui, i gruppi, le istituzioni e organizzazioni nongovernative hanno un ruolo importante da svolgere e una responsabilità per la salvaguardia e la promozione dei processi democratici, della società democratica, della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essi pertanto non hanno alcun diritto di attuare programmi o dedicarsi ad un'altra qualunque attività volta alla distruzione dei processi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei progressi realizzati in questi settori.

